



COMUNE DI ROCCA GRIMALDA

Provincia di ALESSANDRIA

COPIA

Registro Generale n. 18

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 18 DEL 02-10-2026

Oggetto: "CASTAGNE E VINO 2026"- DIVIETO TEMPORANEO DI SOSTA E PARZIALE CIRCOLAZIONE NEL CENTRO STORICO.

IL SINDACO

Premesso che il giorno 11 ottobre 2026 nel Centro Storico del Comune di Rocca Grimalda si svolgerà la Manifestazione “Castagne e Vino 2026”

Vista la domanda presentata dal Signor Paolo Scarsi, rappresentante legale della SAOMS di Rocca Grimalda, per lo svolgimento della Manifestazione in premessa per il giorno 11 ottobre 2026 dalle ore 11:00 alle ore 19:00 comprensiva di Piano della sicurezza, Algoritmo di Maurer; misure organizzative, mezzi e impianti di protezione antincendio previsti, protocolli di intervento, elenco numeri di telefono utili per chiamata di soccorso, Cartografia della Manifestazione; Copia documento di identità dell'Organizzatore Responsabile della Manifestazione;

Preso atto che tale manifestazione comporta storicamente un elevato flusso di persone nel Centro Storico del Comune di Rocca Grimalda (AL) in misura tale da consigliare la chiusura di strade, la limitazione della circolazione e l'istituzione di divieti di parcheggio, per il regolare svolgimento della manifestazione richiamata in premessa, e più in generale, per garantire la pubblica sicurezza delle persone;

Considerato che tutte le intersezioni saranno presidiate da Volontari ANC;

Rilevato che la sosta e la circolazione dei veicoli in alcune Piazze e Vie del Centro Storico può ostacolare la sicurezza delle persone ed il normale mantenimento dell'ordine pubblico;

Visto gli Artt. 68 e 69 del T.U. delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e gli art. 116 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 141 del R.D. 635 del 06/05/1940 così come modificato dal D.P.R. 311 del 28/05/2001;

Visto l'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, 5° comma;

Visto l'art. 5, comma 3, del Dlgs. 30.04.1992, n. 285;

Visto l'art. 6, comma 4, lettera b) e comma 5 del Dlgs. 30.04.1992, n. 285 che attribuisce all'Ente proprietario della strada la competenza di stabilire, con propria Ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni anche permanenti, su ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di veicoli in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera a) del Dlgs. 30.04.1992, n. 285 che da facoltà ai Comuni di adottare con Ordinanza del Sindaco, i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 4 dello stesso Dlgs.;

Visto il D.L.G. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Direttiva del Ministero dell'Interno del 07.06.2017 nr. 555/08/000191/2017/1;

Vista la Circolare del Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile n. 11464 del 19.06.2017;

Vista la Circolare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco n. 11991 del 20.07.2017;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno del 28.07.2017 n. 11001/110(10);

Verificata la documentazione presentata e conservata agli atti;

ORDINA

- 1. E' fatto divieto di sosta a tutti i veicoli in Via Gramsci – Piazza 2 Agosto il giorno 11 ottobre 2026 dalle ore 11:00 alle ore 19:00.**
- 2. E' fatto divieto di sosta a tutti i veicoli, anche ai soggetti autorizzati, nei giardini Paravidino dalle ore 11:00 e alle ore 19:00**
- 3. E' fatto divieto a tutti gli autoveicoli di accedere ed uscire da Via Paravidini – Via Parasio – Via Gramsci – Piazza 2 Agosto e da Via Borghetto e Via Guido Perfumo in direzione di Piazza 2 Agosto il giorno 11 ottobre 2026 dalle ore 11:00 alle ore 19:00.**

Sono esclusi da tale divieto i mezzi di soccorso pubblico, delle forze dell'ordine e di assistenza, in particolare:

- i **disabili** residenti e villeggianti nel Centro Storico di Rocca Grimalda, muniti di regolare autorizzazione;
- i mezzi dell'Amministrazione Comunale e della Polizia Locale;
- i mezzi delle Forze dell'Ordine;
- i mezzi dei Vigili del Fuoco;
- le Ambulanze della Croce Verde;
- i mezzi dell'ASL e della Guardia Medica;
- i Medici di base esercitanti nel Comune;
- i Dottori Farmacisti della Farmacia locale e gli operatori farmaceutici;
- gli Operatori Sanitari in reperibilità;
- le Operatrici della Casa di Riposo Opera Pia Paravidini;
- i Ministri di Culto, nell'esercizio delle loro funzioni;
- i casi di comprovata emergenza.

È consentito il transito ai residenti e domiciliati del centro storico a condizione che dimostrino, su richiesta di operatore, tale condizione, e con obbligo di rimessa in area privata e divieto assoluto di sosta in area pubblica

- 4. E' fatto divieto di sosta a tutti i veicoli in Viale Ugalia – Piazza Matteotti – Piazza Senatore Borgatta – Piazza Vittorio Veneto – Via Cesare Battisti – Via Gramsci – Piazza 2 Agosto.**

I parcheggi in Viale Ugalia – lato alberi – sino a Piazza Matteotti compresa sono riservati ai mezzi della sicurezza e ai mezzi di soccorso,

Sono riservati parcheggi per disabili in Viale Ugalia lato Castello.

Il percorso Piazza 2 Agosto - Via della Canonica – Via Rondinaria – Via Torricella – Opera Pia Paravidini deve essere libero e accessibile ai mezzi di soccorso pubblico, delle forze dell'ordine e di assistenza.

L'accesso al Centro Storico è consentito lungo l'anello da Via Paravidino, Via Roma, Via Bastione.

La presente ordinanza avrà efficacia e sarà resa nota al pubblico mediante la collocazione della prescritta segnaletica regolamentare e di un adeguato numero di segnali a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli addetti al servizio di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art.37 comma 3 del nuovo Codice della Strada. Entro lo stesso termine, chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Torino od in alternativa entro 120 giorni dal termine predetto al Presidente della Repubblica.

Rocca Grimalda, li 02.10.2026



Il Sindaco

(CACCIOLA Vincenzo)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
F.to Vincenzo Cacciola

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-10-2026 al 17-10-2026.
Lì 02-10-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rapetti Gian Carlo

Copia conforme all'originale.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rapetti Gian Carlo